



STATUTO

Delibera del Consiglio di Indirizzo del 25 novembre 2021

Testo approvato dall'Autorità di Vigilanza con nota Prot. DT 98238 del 16 dicembre 2021

INDICE

Art. 1 - Denominazione, natura e sede.....	1
Art. 2 - Scopi.....	1
Art. 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari.....	2
Art. 4 - Patrimonio.....	3
Art. 5 - Destinazione del reddito.....	5
Art. 6 - Organi.....	5
Art. 7 - Onorabilità.....	6
Art. 8 - Incompatibilità.....	7
Art. 9 - Conflitto di interessi.....	9
Art. 10 - Sospensione dalle cariche.....	9
Art. 11 - Decadenza dalle cariche.....	10
Art. 12 - Indennità e compensi.....	11
Art. 13 - Consiglio di Indirizzo.....	11
Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio di Indirizzo.....	14
Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Indirizzo.....	15
Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.....	16
Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.....	17
Art. 18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.....	18
Art. 19 - Presidente.....	19
Art. 20 - Presidenza onoraria.....	19
Art. 21 - Collegio dei Revisori.....	20
Art. 22 - Segretario Generale.....	20
Art. 23 - Struttura operativa.....	21
Art. 24 - Libri e scritture contabili.....	21
Art. 25 - Bilancio e documento programmatico previsionale.....	21
Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	22
Art. 27 - Trasparenza.....	22
Art. 28 - Norme transitorie.....	22

STATUTO DELLA FONDAZIONE TERCAS

Testo aggiornato con delibera del Consiglio di Indirizzo del 25 novembre 2021

Art. 1 - Denominazione, natura e sede

1. La Fondazione “Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo” o in forma abbreviata Fondazione “TERCAS”, di seguito chiamata Fondazione, è l’ente che residua dal conferimento, approvato con decreto del Ministro del tesoro del 24 giugno 1992, n. 435835 ed effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dell’azienda bancaria della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, istituita con Regio decreto 12 ottobre 1939 n. 1637, alla TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.
2. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa, dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui la legge 23 dicembre 1998, n. 461 e il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.
3. La Fondazione ha sede in Teramo ed ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie.
2. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs 153/99, e agli art. 153, comma 21, e 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed opera in via prevalente nei settori rilevanti di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del citato decreto, assicurando singolarmente e nel loro insieme l’equilibrata destinazione delle risorse e la preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
3. La Fondazione svolge la sua attività nel territorio della Provincia di Teramo quale risulta alla data di approvazione del presente Statuto, e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali, con il coordinamento dell’ACRI o della Consulta delle Fondazioni Bancarie Abruzzesi.
4. La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio, sceglie, periodicamente, nell’ambito dei settori ammessi, quelli da finanziare e individua tra essi, in un numero massimo di cinque, i settori rilevanti. Tali scelte sono effettuate ogni tre anni, con delibera dell’Organo di indirizzo, ai fini della definizione periodica dei programmi pluriennali, e di esse è data comunicazione all’Autorità di vigilanza.

5. L'assegnazione del reddito ai settori rilevanti viene effettuata nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto; la restante parte di reddito riservata agli scopi istituzionali, dopo le destinazioni ai settori rilevanti e dopo quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti allo stesso art. 5 dello Statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.
6. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statuari

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.
2. La Fondazione può raccordare la propria attività nell'ambito di iniziative nei settori istituzionali con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento; può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, con finalità analoghe alle proprie.
3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all'art. 1, lett. h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione tiene una specifica contabilità separata.
4. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statuari è disciplinata mediante regolamento coerente con i contenuti della Carta delle Fondazioni, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
5. Il regolamento di cui al comma precedente è approvato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.
6. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
7. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo

l'esercizio di imprese strumentali; ai sensi dell'articolo 7 della disposizione di cui sopra la Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente, nei limiti di legge e di Statuto in tema di scopi e gestione del patrimonio.

8. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
9. Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.
10. La Fondazione può effettuare investimenti in beni immobili diversi da quelli strumentali nei limiti di legge.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Esso, inizialmente costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente Statuto, si incrementa per effetto di:
 - accantonamenti destinati alla riserva obbligatoria;
 - riserve ed accantonamenti facoltativi di cui all'art. 5, comma 1, lettera e);
 - imputazioni dirette al patrimonio netto di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del patrimonio, per volontà del donatore o del testatore.
3. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
4. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza

con la Carta delle Fondazioni e con i contenuti dell'articolo 2, comma 5 e comma 6, dell'articolo 3 e dell'articolo 4 del Protocollo d'intesa, approvato dall'Organo di indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.
6. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
7. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
8. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.
9. La gestione del patrimonio investito in attività liquide può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati, ai sensi della normativa vigente, la cui scelta sarà effettuata secondo le regole che saranno definite dal Consiglio di Indirizzo anche al fine di evitare il verificarsi di ogni possibile conflitto di interesse, ovvero può essere svolta dalla Fondazione con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione stessa.
10. La Fondazione fornisce separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. Ai fini informativi il documento programmatico previsionale annuale indica gli impieghi di cui all'art. 7 comma 1 del decreto legislativo 153/99.

Art. 5 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, lett. e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ai settori rilevanti;
 - e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, riserve ed accantonamenti facoltativi approvati dal Consiglio di Indirizzo e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza per far fronte ad esigenze di stabilizzazione delle erogazioni, di conservazione e salvaguardia del patrimonio e di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
 - f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi corrisposti ai componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.
3. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività dell'Ente a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Indirizzo;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori.
2. I componenti gli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.
3. L'Organo di Indirizzo definisce le modalità attraverso le quali assicurare, nella composizione degli organi della Fondazione, un'adeguata presenza di genere.
4. I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi

indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

5. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.
6. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto.
7. L'Organo di Indirizzo definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Art. 7 – Onorabilità

1. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale devono essere scelti tra persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, coerentemente con i requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 153/99 - ad un ente senza scopo di lucro.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Segretario Generale, coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

d) siano stati condannati a una delle pene indicate alla lett. c) con sentenza che applica la pena su richiesta della parti, salvo il caso di estinzione del reato.

3. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.
4. Il Consiglio di Indirizzo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui l'organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti e assume i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 8 – Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione e di Segretario Generale:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nonché del Segretario Generale;
 - c) coloro che siano membri del parlamento nazionale od europeo o dei consigli regionali, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 12 mesi dalla data di ingresso in carica;
 - d) coloro che siano membri delle giunte regionali, nonché coloro che ricoprono funzioni di governo, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 12 mesi dalla data di ingresso in carica;
 - e) coloro che ricoprono la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs 267/00, presidente e componente degli organi delle comunità montane, ovvero che abbiano rivestito tali cariche nei 12 mesi precedenti la data di ingresso in carica;
 - f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari generali comunali, provinciali e regionali e i direttori generali comunali e provinciali operanti nei territori di attività della Fondazione, ovvero che abbiano rivestito tali cariche nei 12 mesi precedenti la data di ingresso in carica;

- g) il segretario, coordinatore o, in genere, colui che ricopre la posizione apicale di partiti, movimenti o associazioni politiche, ovvero che abbiano rivestito tali cariche nei 12 mesi precedenti la data di ingresso in carica;
- h) coloro che facciano parte degli organi dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione e coloro che facciano parte degli organi dei soggetti al cui legale rappresentante lo Statuto attribuisce un potere di designazione nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 12 mesi dalla data di ingresso in carica;
- i) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente, o di collaborazione anche a tempo determinato, con qualifica di dirigente, con i soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione o con i soggetti al cui legale rappresentante lo Statuto attribuisce un uguale potere, ovvero coloro che ricoprano comunque un ruolo di particolare evidenza nell'organizzazione dei suddetti soggetti o in ogni caso ne rappresentino in concreto gli interessi;
- j) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria nonché coloro che svolgono funzioni di direzione in altre fondazioni di origine bancaria;
- k) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o sia comunque dipendente della stessa con qualifica di dirigente;
- l) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, fatta eccezione per gli amministratori delle società o enti istituiti o partecipati dalla Fondazione;
- m) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione;
- n) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione per cause diverse dall'aver accettato una carica in un altro organo della Fondazione;
- o) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- p) coloro che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o, limitatamente alle cariche di Amministratore, Revisore e Segretario Generale, presso società controllate o partecipate della banca conferitaria nonché coloro che siano cessati dalla carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria da meno di 12 mesi dalla data di ingresso in carica;
- s) coloro che ricoprano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 12 mesi dalla data di ingresso in carica.

2. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
 - a) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate, nonché il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado incluso di detti dipendenti aventi qualifica di dirigente;
 - b) coloro che abbiano lite vertente con la Fondazione o con sue imprese strumentali;
 - c) coloro che si trovano in situazione di incompatibilità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le qualità di componente gli organi della Fondazione, con eccezione del Presidente della Fondazione che è membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.
4. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione o Segretario Generale coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi per l'assunzione di incarichi politici di cui al precedente comma 1, lettere c), d), e) e g), prima che siano decorsi almeno 12 mesi dalla data di cessazione della carica stessa o, in caso di elezioni anticipate, non siano cessati dalla carica entro 10 giorni dalla indizione delle elezioni.
5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
6. È stabilita una discontinuità di almeno ventiquattro mesi tra cessazione dell'incarico in uno degli organi della Fondazione e assunzione di incarichi operativi, quali Segretario Generale, dirigente o altro incarico da dipendente.

Art. 9 - Conflitto di interessi

1. I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi privati in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza.

Art. 10 - Sospensione dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale sono sospesi dalle cariche ricoperte, oltre che nel caso di adozione del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 9, nelle seguenti

ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);
 - b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al medesimo art. 7, comma 2, lett. d), con sentenza non definitiva;
 - c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I componenti di organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.
 3. I componenti del Consiglio di indirizzo della Fondazione, con la sola eccezione del Presidente al quale si applica la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, sono sospesi dalla data di presentazione della candidatura a una delle cariche di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e g), fino alla data della proclamazione degli eletti; in caso di elezione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11, comma 1.

Art. 11 - Decadenza dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale, oltre che nel caso di adozione del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità recate dall'art. 8, commi 1, 2 e 3 e non abbiano provveduto tempestivamente a rimuoverle, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.
2. Il Presidente, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale decadono, altresì, qualora presentino la propria candidatura ad una delle cariche di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e g).
3. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.
4. L'organo competente assume tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, le proprie decisioni sulle situazioni di decadenza.

Art. 12 - Indennità e compensi

1. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.
2. Ai componenti il Consiglio di Indirizzo, per la partecipazione alle riunioni dell'organo, spetta una medaglia di presenza e, per quelli residenti fuori dal Comune in cui è convocata la riunione, un rimborso spese calcolato in base alle tariffe chilometriche ACI tempo per tempo vigenti; agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale espletamento di speciali compiti e funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo medesimo, con parere del Collegio dei Revisori, ispirandosi a criteri di economicità.
3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio di Indirizzo, ispirandosi a criteri di economicità e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.
4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.
5. L'entità delle indennità viene determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale, alla dimensione e agli oneri di gestione complessivi della Fondazione.

Art. 13 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto di dieci membri, compreso il Presidente nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i propri componenti, dei quali almeno la metà deve avere residenza da non meno di tre anni nella provincia di Teramo. Il processo di composizione del consiglio di indirizzo è ispirato a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, e alla promozione di un'adeguata presenza di genere, funzionale alla più efficace attività di indirizzo della Fondazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è il Presidente della Fondazione.
3. I componenti il Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver espletato, per almeno tre anni, funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento alle Fondazioni di origine bancaria ovvero devono aver maturato un'esperienza nell'ambito della docenza universitaria in qualità di professore ordinario o una qualificata esperienza operativa, per almeno tre anni, nell'ambito della libera professione o in campo

imprenditoriale.

4. I membri del Consiglio di Indirizzo sono nominati dallo stesso Consiglio di Indirizzo su designazione di soggetti esterni - fatta nel rispetto delle disposizioni dettate al riguardo dallo Statuto e nell'esclusivo interesse della Fondazione – o in via esclusiva ed autonoma, come segue:
 - a) due membri sono espressione della comunità di Teramo e sono nominati su designazione del Sindaco del Comune di Teramo;
 - b) un membro è espressione della comunità di Atri ed è nominato su designazione del Sindaco del Comune di Atri;
 - c) un membro è espressione della comunità di Nereto ed è nominato su designazione del Sindaco del Comune di Nereto;
 - d) un membro è nominato su designazione del Presidente della Provincia di Teramo;
 - e) un membro è nominato su designazione del Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia;
 - f) un membro è nominato su designazione del Rettore dell'Università degli Studi di Teramo;
 - g) un membro è nominato su designazione del Presidente della Fondazione con il Sud;
 - h) due membri sono nominati direttamente dallo stesso Consiglio di Indirizzo.
5. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
6. I membri designati dai Sindaci dei Comuni vengono prescelti fra soggetti qualificati nei settori di intervento della Fondazione o in materie funzionali alla sua attività o nei campi dello sviluppo economico.
7. I membri designati dal Presidente della Provincia di Teramo vengono prescelti fra soggetti qualificati nei settori di intervento della Fondazione o funzionali alla sua attività.
8. I membri designati dal Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia vengono prescelti fra soggetti qualificati nelle attività amministrative e gestionali, individuati tra personalità rappresentative del sistema economico e produttivo della Provincia di Teramo ed ivi residenti od operanti.
9. I membri designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Teramo vengono prescelti fra soggetti qualificati nel settore della ricerca scientifica e tecnologica anche nell'area dell'educazione, istruzione e

formazione.

10. I membri designati dal Presidente della Fondazione con il Sud vengono prescelti fra soggetti qualificati nel settore del volontariato, filantropia e beneficenza, con una comprovata conoscenza della realtà economica e sociale del territorio della Provincia di Teramo ed ivi residenti od operanti.
11. I componenti nominati dall'Organo di indirizzo sono scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
12. I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.
13. I componenti il Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di ingresso in carica.
14. Alla scadenza del mandato, i componenti il Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'entrata in carica dei successori.
15. Il Consiglio di Indirizzo provvede alle nomine di propria diretta competenza ai sensi del precedente comma 4, lettera h), entro la scadenza del mandato, o tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, scegliendo tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, dei requisiti di professionalità ed esperienza di cui al comma 3 del presente articolo, che non versino in una delle situazioni di cui agli artt. 8 e 10, attenendosi inoltre a quanto previsto al comma 11 del presente articolo. Il Presidente ne dà comunicazione agli interessati affinché questi ultimi trasmettano la propria accettazione entro 15 giorni.
16. Il Presidente della Fondazione, almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato dei Consiglieri nominati su designazione dei soggetti esterni, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni, previa indicazione dei settori individuati dal Consiglio di Indirizzo, nell'ambito dei quali la persona o le persone da designare devono aver maturato i requisiti di professionalità ed esperienza.
17. I soggetti provvedono alle designazioni di competenza, indicando persone in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, dei requisiti di professionalità ed esperienza di cui al comma 3 del presente articolo, e che non versino in una delle situazioni di cui agli artt. 8 e 10.
18. Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti stessi.
19. Il Consiglio di Indirizzo, in piena autonomia ed indipendenza, entro 30 giorni dalla ricezione della

comunicazione relativa alla designazione, corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti, provvede alla nomina, previa verifica dell'esistenza dei requisiti stessi.

20. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 15 giorni.
21. Qualora alcuni dei soggetti cui compete la designazione non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità ed entro i termini previsti, ovvero, a giudizio del Consiglio di Indirizzo, le candidature non siano formulate con l'indicazione di candidati in possesso dei requisiti prescritti, il Presidente reitera la richiesta assegnando un ulteriore termine di 15 giorni, decorso il quale la designazione sarà richiesta al Prefetto di Teramo.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio di Indirizzo

1. Ferme le attribuzioni previste dalla legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni concernenti:
 - a) le modifiche dello Statuto;
 - b) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti di cui all'art. 3, comma 4, all'art. 4, comma 4, all'art. 6, comma 7, e all'art. 7, comma 4;
 - c) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, nonché la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
 - d) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il Vice Presidente dello stesso organo, nonché la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
 - e) la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, nonché la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
 - f) l'eventuale nomina del Presidente Onorario;
 - g) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;
 - h) la verifica per i componenti il Consiglio di Indirizzo della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro 30 giorni dei provvedimenti conseguenti;
 - i) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
 - j) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
 - k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;

- l) la definizione degli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
- m) l'esercizio di imprese strumentali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- n) l'assunzione di partecipazioni in società o enti comunque strumentali, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- o) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione;
- p) la nomina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; per la nomina alle Commissioni di componenti gli organi della Fondazione non sono previsti compensi o indennità;
- q) la definizione degli indirizzi e delle direttive generali nelle società partecipate.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, dal componente il Consiglio di Indirizzo più anziano secondo l'ordine di anzianità, rispettivamente, di carica e di età.
2. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo raccomandata o attraverso qualsiasi altro strumento che dia certezza di ricezione, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, senza il rispetto del predetto termine.
4. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano, su invito, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione. Ad esse partecipa inoltre il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, il Vice Segretario ove nominato, ovvero altra persona scelta dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri o fra il personale della Fondazione; il Segretario Generale, o chi è scelto in sua vece, redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite:
 - a) l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare;
 - b) il rispetto della vigente normativa disciplinante la partecipazione alle riunioni;
 - c) la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
5. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; ai fini del computo non si tiene conto dei componenti sospesi.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quanto previsto

ai successivi commi 7 e 8.

7. Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole del settantacinque per cento dei membri in carica aventi diritto di voto, esclusi i sospesi, arrotondato all'unità superiore.
8. Per le deliberazioni riguardanti l'approvazione e modificazione dei regolamenti di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'eventuale nomina del Presidente Onorario, la revoca e l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto, esclusi i sospesi, arrotondata all'unità superiore.
9. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto. In caso di parità la proposta si intende non approvata.
10. Quando le votazioni riguardino persone, il Consiglio di Indirizzo può decidere di adottare lo scrutinio segreto; in tale caso il Segretario Generale, o chi ne fa le veci ai sensi del precedente comma 4, svolge le funzioni di scrutatore ed in caso di parità la proposta si intende respinta. Per queste occasioni il Consiglio può stabilire che funga da segretario il consigliere da esso designato.
11. Le copie e gli estratti del verbale sono accertati con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Segretario Generale.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da quattro componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo sulla base di predefiniti criteri di verifica dei requisiti professionali di cui al successivo comma. Almeno uno dei componenti dovrà essere residente e domiciliato da non meno di tre anni nel Comune di Teramo, almeno uno dovrà essere residente e domiciliato da non meno di tre anni nel Comune di Atri e almeno uno dovrà essere residente e domiciliato da non meno di tre anni nel Comune di Nereto, località originarie della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo. Il Consiglio di Indirizzo nell'effettuare le nomine attribuisce la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione, per almeno cinque anni presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento alle Fondazioni di origine bancaria ovvero devono avere maturato un'esperienza nell'ambito della docenza universitaria in qualità di professore ordinario o una qualificata esperienza operativa, per almeno sette anni, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale.
3. La durata del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione è di tre anni dalla data di insediamento dell'organo e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

4. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
6. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione di cui sono venuti a fare parte.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti;
 - b) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione pluriennale definita dal Consiglio di Indirizzo;
 - c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - d) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
 - e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 - f) la nomina del Segretario Generale della Fondazione, compresa la delega alla persona eventualmente chiamata a sostituirlo ai sensi dell'art. 22, comma 5), e la verifica di sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti;
 - g) l'assunzione del personale, ivi compresa l'instaurazione di rapporti di collaborazione, e la gestione dei rapporti di lavoro;
 - h) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere. Tali designazioni e nomine dovranno riguardare soggetti che non versino in situazioni di incompatibilità a ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione, fermo tuttavia che i requisiti di onorabilità e professionalità dovranno essere quelli previsti per la Società o Ente in cui va effettuata la designazione o la nomina.
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare quelle relative:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alla modifica del regolamento dell'attività istituzionale di cui all'art. 3 comma 4;

- all'approvazione e alla modifica del regolamento per la gestione del patrimonio di cui all'art. 4 comma 4);
 - alla istituzione di imprese strumentali;
 - ai programmi di intervento della Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.
 5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, o di vacanza della carica, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.
2. Esso si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta per iscritto almeno due dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o attraverso qualsiasi altro strumento che dia certezza di ricezione, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti e dei membri del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, senza rispetto del predetto termine.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; ai fini del computo non si tiene conto dei componenti sospesi. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite:
 - a) l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare;
 - b) il rispetto della vigente normativa disciplinante la partecipazione alle riunioni;
 - c) la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
5. Alle riunioni partecipa il Segretario generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, il Vice Segretario ove nominato, ovvero altra persona scelta dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri o fra il personale della Fondazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale

il voto del Presidente o di chi lo sostituisce a termini di Statuto.

7. Quando le votazioni riguardino persone, il Consiglio di Amministrazione può decidere di adottare lo scrutinio segreto; in tale caso il Segretario Generale o chi ne fa le veci ai sensi del precedente comma 5, svolge le funzioni di scrutatore ed in caso di parità la proposta si intende respinta. Per queste occasioni il Consiglio può stabilire che funga da segretario il consigliere da esso designato.
8. Le copie e gli estratti del verbale sono accertati con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Segretario Generale.

Art. 19 – Presidente

1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della stessa e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. La durata del mandato del Presidente della Fondazione è di quattro anni.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo;
 - b) convoca e presiede le Commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio di Indirizzo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - d) assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
 - e) svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
4. Eccezion fatta per le attività di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3 - per le quali la sostituzione compete al componente più anziano del Consiglio di Indirizzo come individuato al comma 1 del precedente articolo 15 - in caso di assenza o impedimento del Presidente o di vacanza della carica, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza di questo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine di anzianità, rispettivamente, di carica e di età.
5. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione e, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può altresì delegare la rappresentanza della Fondazione, in via continuativa e/o per categorie di atti.
6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi e di chi doveva procedere nell'ordine alla sua sostituzione, o della vacanza della carica.

Art. 20 - Presidenza onoraria

1. Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Presidente Onorario della Fondazione, individuato tra personalità di alto prestigio ed onorabilità, che abbiano rivestito la carica di Presidente della Fondazione,

privo di compiti operativi e senza oneri.

2. Il Presidente Onorario può essere invitato alle riunioni degli Organi della Fondazione senza diritto di voto e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie di interesse della Fondazione.

Art. 21 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi nominati dal Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Indirizzo nomina altresì due Revisori supplenti.
2. I componenti il Collegio dei Revisori ed i Revisori supplenti sono scelti fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali, residenti da almeno tre anni nella provincia di Teramo.
3. I componenti il Collegio restano in carica tre anni dalla data di insediamento del Collegio stesso, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.
4. Alla scadenza del mandato, il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi per l'integrazione del Collegio e dei supplenti.
6. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio di cui sono venuti a fare parte.
7. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, dal componente più anziano.
8. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 - 2407 del codice civile, in quanto applicabili, nonché dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ed esercita il controllo contabile.
9. I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
11. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi formulati dal Collegio devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso.
12. Il Collegio verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti.

Art. 22 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale assicura il corretto funzionamento operativo delle risorse della Fondazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
3. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse. Compie ogni atto o categorie di atti per i quali abbia avuto delega o sia stato autorizzato a termini

di Statuto e firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di delega al personale.

4. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nei campi della gestione e dell'amministrazione nei quali si sviluppano le attività della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per tre anni nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
5. Fermo quanto stabilito dalle regole di funzionamento dei singoli organi, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario ove nominato, ovvero altra persona all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
6. Sia il Vice Segretario Generale, ove nominato, sia la persona eventualmente delegata a svolgere le funzioni di Segretario Generale ai sensi del comma precedente sono sottoposti alle medesime incompatibilità ed essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità previsti per il Segretario Generale.

Art. 23 - Struttura operativa

1. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

Art. 24 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 25 - Bilancio e documento programmatico previsionale

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo e lo trasmette all'Autorità di Vigilanza nei quindici giorni successivi all'approvazione.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio e la relazione di gestione e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo che li approva; il bilancio approvato viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza nei quindici giorni successivi all'approvazione.

4. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per la relazione di propria competenza, almeno venti giorni prima della data fissata per l'approvazione.
5. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
6. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
7. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
8. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici anche mediante inserimento sul sito internet della Fondazione.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione, con deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre fondazioni, assicurando ove possibile la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 27 – Trasparenza

1. Lo Statuto, i regolamenti adottati a norma di Statuto, i documenti di programmazione, gli avvisi al pubblico e le comunicazioni ad esso rivolte sono resi pubblici anche mediante inserimento sul sito internet della Fondazione.
2. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 28 - Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, fermo restando che le nuove disposizioni che recepiscono principi contenuti nel Protocollo d'Intesa trovano applicazione a partire dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa stesso.
2. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 3, comma 8, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 5 del Protocollo d'intesa.
3. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 4, comma 5, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 8, del Protocollo d'intesa.

4. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 4, comma 6, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 3 del Protocollo d'intesa.
5. Le modifiche riguardanti la composizione del Consiglio di Indirizzo non si applicano agli Organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.